



Deliberazione N° 42

In Data 28-12-2020

Comune di Solagna

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione – seduta Pubblica

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
OGGETTO: PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E RELATIVE TARIFFE.

Pareri (art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267) UNITA' DI SERVIZIO ----- Resp. Area Tecnica Il responsabile del servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica. Data 22.12.2020 Firma Il Responsabile del Servizio Ferraro Adriano Resp. Area Amministrativo Contabile Il responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data 22-12-2020 Firma Il Responsabile del Servizio TARTAGLIA LUCIANA Il responsabile del servizio RAGIONERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al cap. n. ove esiste copertura finanziaria Data 22-12-2020 Firma Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr. TARTAGLIA LUCIANA ----- N° _____ reg. Pubbl.	L'anno duemilaventi	Addi	ventotto	alle ore 20:30
	del mese di dicembre	nella residenza municipale per convocazione del		
	Sindaco, con inviti diramati in data utile prot. n. 5534	si è riunito il		
	Consiglio Comunale collegato in videoconferenza.			

Eseguito l'appello risultano:

Bertoncello Stefano	Presente
Serradura Dino	Presente
Ferracin Roberto	Assente g.
Todesco Flavio	Presente
Bellò Noemi	Assente g.
Carraro Laura	Assente g.
Bittante Giuseppe	Presente
Nervo Sergio	Presente
Nervo Daniele Andrea	Presente
Bertolini Alessandra	Assente g.
Vettorazzo Vittoria	Presente

Partecipa all'adunanza, collegato in videoconferenza, il dr. Schiavone Giuseppe Gianpiero nella sua veste di Segretario Comunale ed il Sig. Bertoncello Stefano nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale verrà pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Dal
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Relazione il Sindaco Bertoncello:

In assenza di interventi modificativi, **il cd. Canone unico** (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019) **entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2021, con la contestuale decadenza dei previgenti prelievi** sulle occupazioni di spazi pubblici e sulla pubblicità.

Le imperfezioni della norma istitutiva del nuovo canone sono molte e suscettibili di produrre gravi incertezze applicative. **L'emergenza epidemiologica nella quale il Paese è ancora immerso ha impedito di definire i correttivi** che tutti i commentatori avveduti ritengono necessari.

Le motivazioni per una proroga - o per la provvisoria facoltatività - dell'applicazione del canone unico sono semplici e largamente condivise, in un contesto ancora segnato dall'emergenza: ai limiti propri della normativa si sommano le **problematiche socio-economiche contingenti che ostacolano il necessario dialogo con le categorie interessate**, tra le più colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza. **Le stesse categorie sulle quali c'è il rischio di aumenti di tariffa** per assicurare la stabilità del gettito complessivo.

Tuttavia, **non sono state finora recepite le norme proposte dall'ANCI, da ultimo al decreto-legge 137** e pertanto si rende necessario procedere con l'approvazione del Regolamento entro i tempi originariamente previsti dal Legislatore nazionale.

In fine si segnala come nella stesura del regolamento si sia tenuto conto della volontà del legislatore di semplificare il quadro normativo e rendere effettivamente "unico" il prelievo attraverso la previsione di una sola tariffa per entrambe i presupposti.

Le norme prevedono tuttavia diverse modalità di determinazione del canone. Il comma 824 stabilisce che "per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione". Il comma 825 stabilisce invece che "per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi". È quindi evidente come l'operazione di sintesi dei due prelievi risulti poco agevole atteso anche il principio dell'invarianza di gettito enunciato dal comma 817. Al fine di consentire un raccordo tra l'attuale assetto impositivo e il nuovo prelievo si è quindi previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione e di riduzioni per le esposizioni pubblicitarie (essendo l'unico margine di manovra consentito e non potendo il regolamento incidere sulla modalità di integrazione del presupposto riservata alla legge istitutiva ai sensi dell'art. 23 della Costituzione).

Tale operazione è senza dubbio di difficile applicazione e si è reso necessario individuare distinte tariffe per l'occupazione di suolo pubblico e per la esposizione pubblicitaria, utilizzando appositi coefficienti di riduzioni declinati nell'allegato "C".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città

metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847” Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che” Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

VISTE

- la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

• Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 37 del 08.07.1994 e s.m.i.;

• Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 46 del 13.09.1995;

• Delibera di G.C. n. 20 del 21.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP e delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno 2020;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019" Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale (come da Allegato 1) ;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal **1 gennaio 2021**;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce" Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore del Conto (Allegato 2), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli unanimi, contrari n.//, astenuti n. //, espressi per appello nominale da n. 7 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1;

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 37 del 08.07.1994 e s.m.i.;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 46 del 13.09.1995;

- Delibera di G.C. n. 20 del 21.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP e delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno 2020;

4. di approvare:

- la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici come da Allegato A) al Regolamento stesso;

- i coefficienti di riduzione per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie come da Allegato B) al Regolamento stesso;

- le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del canone unico come da Allegato C) al Regolamento dando atto che le stesse rispettano il principio dell'invarianza di gettito così come disposto dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Con successiva separata votazione - con voti favorevoli unanimi, contrari n. //, astenuti n.// espressi per appello nominale di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti - la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n.267.